

Premesso che:

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 25 settembre 2012, prevede:

- la possibilità di determinare, periodicamente e per aree omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree edificabili, al fine di dare indicazioni di riferimento per i contribuenti e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, in analogia con quanto già previsto per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- l'utilizzo obbligatorio del valore rilevabile in atti pubblici, provvedimenti amministrativi e/o perizie giurate, qualora superiore ai valori di riferimento individuati dal Comune per le relative aree.

In data 19 febbraio 2003 è entrata in vigore la Variante al Piano regolatore generale (PRG) precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. 126/32639 del 3 luglio 2000;

Con deliberazione consiliare n. 157/54377 del 10 novembre 2003:

- sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento ICI, oggetto di rivalutazione dal 1 gennaio 2008, a seguito di deliberazione consiliare n. 80 del 26 maggio 2008 ed attualmente confermati anche ai fini dell'IMU con deliberazione consiliare n. 20 del 14 febbraio 2012 ;
- è stata demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di individuare, per casi particolari, la riduzione del valore approvato con l'atto di cui sopra, sulla base di proposta motivata da parte di apposita Conferenza di Servizio.

In data 1/12/2008 è stato approvato il vigente Piano Operativo Comunale (POC) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179, in adempimento alle disposizioni della L.R. 20/2000 contenute al Titolo IV, Capo I, art. 43 comma 5 *“I Comuni dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il PSC, il POC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformità a quanto disposto dagli artt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i Comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già*

contenute nel PRG vigente". Al richiamato art. 30, comma 1, della LR 20/2000 è sancito il termine di cinque anni per la scadenza dello strumento urbanistico operativo.

Con deliberazione consiliare n. 95 del 30 luglio 2013 è stato adottato il nuovo POC valido per il quinquennio 2013-2018; i termini per la presentazione delle osservazioni al POC adottato decorrono dal 28 agosto al 28 ottobre 2013. Aspetto saliente del nuovo strumento di programmazione è la contrazione del numero di aree con destinazione residenziale - previste nel PRG 2003 e ad oggi inattuate - esterne alla perimetrazione della *città compatta*, porzione urbana consolidata e centrale che trova definizione nella relazione generale. Gli ambiti residenziali inattuati - e per i quali non risulta presentato il progetto alla data di adozione del POC - sono mantenuti come ambiti di espansione *urbanizzabili* nel solo Piano Strutturale e potranno essere presi in considerazione solo successivamente, per il fabbisogno abitativo futuro. Si rende pertanto necessario definire il valore di riferimento da conferire a queste aree, le quali, alla data di approvazione del nuovo POC, assumeranno destinazione priva di potenzialità edificatoria certa nel POC, permanendo come ambiti urbanizzabili nel solo livello di pianificazione strutturale (PSC).

Considerate le analisi preliminarmente svolte dall'Unità Entrate Tributarie, in relazione al valore di riferimento da conferire alle aree che essendo prima interne al POC rimarranno comprese nel solo PSC;

Considerata una preliminare approvazione di un valore di riduzione intermedio pari al 60% da attribuire alle aree prima interne al POC poi comprese nel solo PSC, discussa durante la seduta di Giunta del 12 febbraio 2013;

Ritenuto di recepire sostanzialmente l'indicazione espressa dalla Conferenza di Servizio, sintetizzata nel verbale redatto dalla Conferenza stessa in data 15 aprile 2013, conservato in atti, che individua nel 60% la riduzione minima di valore imponibile alle aree prima interne al POC poi comprese nel solo PSC;

Ritenuto altresì, in caso di concorso del presente abbattimento con altri già precedentemente determinati, di non porre limiti massimi di riduzione dei valori, in quanto si ritiene che le varie tipologie individuate siano tutte autonomamente concorrenti a ridurre il valore dell'area interessata;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

– di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data;

– di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data ;

Visto inoltre il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico, in data ;

Visto, altresì:

il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale in data;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere la riduzione del 60% dei valori delle aree edificabili determinati ai fini dell'applicazione dell'IMU, in riferimento alle aree comprese nel solo PSC, precedentemente interne al POC.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
